

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

SECONDA INTEGRAZIONE ALLA
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Redatta ai sensi del comma 3 bis dell'art.9 della Legge 27 gennaio
2012 n. 3

La sottoscritta Maria Caputo, incaricata, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del Consumatore" presentata dalla sig.ra Annunziata Maisto - giusta nomina dell'Ill.mo GD Gian Piero Scoppa

PREMESSO

- a. Che in data 15.02.2021 veniva depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso per la presentazione del piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012, unitamente alla relazione della sottoscritta;
- b. All'udienza del 16.03.2021 l'Ill.mo Giudicante, rilevata l'ammissibilità della proposta, l'assenza di atti in frode ai creditori e la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'istanza formulata ai sensi del secondo comma dell'art. 12

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

bis, fissava l'udienza del 29.04.2021 per l'eventuale omologa del piano del consumatore;

- c. La sottoscritta provveda dunque ad inviare il Piano e la Relazione ai creditori;
- d. In data 8 aprile 2021 la sottoscritta riceveva a mezzo pec un documento dall'Agenzia Entrate e Riscossione contenente una "dichiarazione di credito" nella quale l'Agenzia esponeva come credito nei confronti della Sig.ra Maisto l'importo di Euro 22.034,55, di cui Euro 16.931,57 in privilegio ed Euro 5.102,98 in chirografo, rispetto al debito indicato nel Piano del Consumatore pari ad Euro 4.651,48.
- e. La ricorrente provvedeva dunque ad effettuare una nuova verifica della posizione debitoria, a seguito della quale è emerso che parte del maggior credito indicato dall'ADER è da ricondurre ad un avviso di accertamento per il quale nel giugno 2019 la Maisto aveva formulato istanza di rateizzazione (n. atto 480616 del complessivo importo di € 15.774,45 – istanza di rateizzazione in 72 rate), accolta dall'ADER con comunicazione del 02.07.2019; le rate fino ad oggi in scadenza risultano regolarmente versate.
- f. In data 18 aprile la sottoscritta riceveva ulteriore pec da Agenzia Entrate e Riscossione, nella quale si comunicava che oltre il

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

suddetto credito, risultavano in notifica ulteriori due comunicazioni di irregolarità per un totale di Euro 2.735,90.

- g. La ricorrente provvedeva dunque a depositare un'integrazione al piano nella quale comunicava che l'ulteriore onere di pagamento relativo ai debiti comunicati dall'Ader non avrebbe pregiudicato la fattibilità del piano stesso.
- h. Come precisato dalla ricorrente l'ulteriore onere mensile di pagamento della debitoria totale nei confronti dell'ADER, pari ad € 250,00 circa relativamente al piano di rateizzo già accordato unitamente alla residua debitoria che andrebbe rateizzata sempre in 20 rate mensili, non pregiudica la fattibilità del piano (considerando il complessivo reddito prodotto dai coniugi, pari ad € 3.200,00 circa mensili, a cui vanno aggiunti i dividendi della società di proprietà delle figlie che ancora coabitano con i genitori), né pregiudica la posizione dei singoli creditori, per i quali la Maisto ha proposto il pagamento di quanto dovuto nella misura del 100%;
- i. Tali circostanze venivano discusse e precisate all'udienza del 29.04.2021, alla quale era altresì presente l'.....
custode giudiziario nella procedura esecutiva recante R.G.E.

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

790/2019, sospesa dall'Ill.mo Giudicante con provvedimento del 18.03.2021.

L'Avv. Liguori riferiva che uno degli affittuari degli immobili della Sig.ra Maisto, il _____ non regolare nei pagamenti, avrebbe accumulato una morosità di circa € 3.000,00 sino al 29.04.2021. Riferiva inoltre che la ricorrente aveva riscosso canoni di locazione per complessivi € 3.800,00, relativi al periodo tra la notifica del pignoramento e l'immissione in possesso del custode. Tale somma, come evidenziato nella nota depositata dall'istante, non costituisce un debito ulteriore rispetto a quello azionato dal creditore precedente e pertanto non si ritiene debba essere ricompreso nel piano qui in oggetto.

- h. In data 10.05.2021 la sottoscritta provvedeva al deposito dell'integrazione alla relazione particolareggiata, evidenziando "che sulla base della documentazione ricevuta ed integrata, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta";
- j. Veniva dunque fissata udienza al 28.09.2021, all'esito della quale il Giudice disponeva la comunicazione ai creditori anche dell'integrazione della relazione e la pubblicazione del piano e della relazione sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli. Contestualmente veniva dunque concessa la possibilità di

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

osservazioni relative alla sola “integrazione” del Piano e veniva infine fissata l’udienza del 09.11.2021 per l’omologa;

- k. La sottoscritta provveda dunque ad inviare nuovamente il Piano e la Relazione ai creditori e a far pubblicare la documentazione sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli;
- l. In data 11.10.2021 pervenivano alla sottoscritta osservazioni al piano formulate per la prima volta dalla Siena NPL 2018 Srl quale cessionaria ex legge 130/99 della Banca MPS. Nel documento inviato la società ritiene non omologabile il piano adducendo motivazioni in ordine alla ragionevolezza della durata del piano, agli interessi, al debito con l’erario e alle somme sottratte alla procedura.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, ritiene che quanto riportato nella Relazione particolareggiata e nella prima integrazione alla stessa, possa essere riconfermato, alla luce anche di quanto riportato nelle due note di integrazione depositate dall’istante.

Per quanto concerne il rilievo relativo alla **durata del piano** la sottoscritta ritiene che non sia ammissibile in quanto la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019 ha già sancito che è ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5/7

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

Ebbene questo è il caso previsto proprio dall'ordinanza; si precisa ancora una volta che nel caso de quo la proposta permette di soddisfare il creditore principale in misura non inferiore a quello che ricaverebbe dalla vendita degli immobili. Come già sottolineato il piano prevede il pagamento dell'intera debitoria senza oltretutto dover considerare anche l'alea e i costi di una liquidazione degli immobili.

Per quanto riguarda invece la questione relativa agli interessi, avendo l'istante confermato nell'integrazione al piano di poter assolvere anche al pagamento degli interessi legali maturati dalla data di omologa, si ritiene l'osservazione accolta e soddisfatta.

Per quanto riguarda le ultime due osservazioni in merito al debito erariale e somme "sottratte" alla procedura esecutiva, la sottoscritta e l'istante hanno già ampiamente argomentato nelle precedenti relazioni e nelle premesse alla presente relazione.

ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012

Alla luce di quanto riportato nella Relazione iniziale, pare quindi chiaro che la ricorrente si trovi in una situazione di

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

“sovraindebitamento”, come prevista dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, la ricorrente possenga il requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 L. 3/2012: a) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) Non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C., sulla base della documentazione ricevuta ed integrata, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta.

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

Napoli 05/11/2021

L'OCC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Caputo', written in a cursive style.

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile – Fallimentare

R.G. n. 4/2021 registro procedure concorsuali

Giudice dott. Marco Pugliese

O.C.C. Dott.ssa Maria Caputo

Note illustrative per l'OCC

per

La sig.ra _____, nata a Napoli il _____ c.f. _____

_____ elettivamente domiciliata in Napoli alla Via _____ presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. RBN MRA 81A19 F839K) che la rappresenta e difende, procura in atti

PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081.0202272

PREMESSA

- a. Con ricorso depositato in data 15.02.2021 la sig.ra Annunziata Maisto, al fine di risolvere la propria posizione di indebitamento personale, in modo proficuo per tutti i suoi creditori e con il minor danno possibile proponeva, in ossequio alla legge n. 3/2012, articolo 6, un piano del consumatore depositato presso codesto Ill.mo Tribunale ed iscritto al n. R.G. 04/2021;
- b. All'udienza del 16.03.2021 l'Ill.mo Giudicante, rilevata l'ammissibilità della proposta, l'assenza di atti in frode ai creditori, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità e la relazione positiva dell'OCC nominato, fissava l'udienza del 29.04.2021 per l'omologa del piano del consumatore;
- c. Nessuna opposizione, né osservazione, veniva formulata dai creditori, ritualmente resi edotti dall'OCC del piano del consumatore proposto, della relazione positiva al piano e del provvedimento del Tribunale;
- d. Nelle more, la ADER trasmetteva una "dichiarazione di credito" di importo maggiore rispetto a quello indicato nel piano del consumatore, da ricondurre, come chiarito, ad un avviso di accertamento per il quale la Maisto aveva già formulato istanza di rateizzazione (n. atto 6711801512916009000, del complessivo importo di € 15.774,45 – istanza di

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

- rateizzazione in 72 rate), accolta dall'ADER con comunicazione del 02.07.2019 ed in corso di regolare pagamento (tutto documentato in atti);
- e. All'udienza del 29.04.2021, l'Ill.mo Giudicante concedeva termine di 10 giorni per l'integrazione della relazione tenuto conto del debito indicato verso l'ADER;
- f. In data 10.05.2021 l'OCC provvedeva al deposito della integrazione alla relazione particolareggiata, evidenziando *“che sulla base della documentazione ricevuta ed integrata, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta”*;
- g. Veniva dunque fissata udienza del 28.09.2021, all'esito della quale il Giudice disponeva la comunicazione ai creditori anche dell'integrazione della relazione e la pubblicazione del piano e della relazione sul portale istituzionale del Tribunale id Napoli. Contestualmente veniva dunque concessa la possibilità di osservazioni relative alla sola *“integrazione”* del Piano e veniva infine fissata l'udienza del 09.11.2021 per l'omologa;
- h. In data 11.10.2021 pervenivano all'OCC generiche e tardive osservazioni al piano formulate dalla Siena NPL 2018 Srl;

Tanto premesso, avendone interesse, la ricorrente rassegna le seguenti brevi osservazioni di

REPLICA

- Difetto di rappresentanza

In via preliminare si evidenzia che le osservazioni svolte dalla Banca nel corso dell'udienza tenutasi in data 28.09.21 dinanzi all'Ill.mo Tribunale, sono infondate e frutto di un evidente errore di approccio alla presente procedura.

Invero, in tale udienza, il difensore della Banca, nominato in altro processo esecutivo pendente dinanzi al medesimo Tribunale e, ad oggi, sospeso, si è doluto del fatto di non aver ricevuto alcun avviso ufficiale dell'udienza ma, di contro, di essere stata informata della stessa dal Custode Giudiziario della procedura esecutiva.

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

Parimenti, il difensore suddetto si è doluto del fatto che nessuna comunicazione del Piano fosse mai arrivata alla Banca.

L'assunto è infondato.

Invero, l'OCC ha ritualmente comunicato alla Banca creditrice il Piano, ed ha ottenuto, peraltro, un atto di precisazione del proprio credito!

La procura rilasciata all'Avv. Moschiano nella procedura esecutiva, a ben vedere, non può neanche lontanamente considerarsi ultronea ed attributiva di potere rappresentativo nella presente procedura.

La stessa partecipazione del Custode, sotto tale profilo, appare irrilevante, se non a mero scopo informativo ad Organi del medesimo Tribunale.

Prova ne sia che, a ben vedere, nessuna comunicazione ha mai ricevuto alcun difensore delle parti tutte costituite nella procedura esecutiva ma, come prescrive la legge, unicamente le parti creditrici della signora Maisto!

Orbene, ed *in primis*, si eccipisce dunque il difetto di *ius postulandi* dell'Avv. Moschiano che, in forza di una specifica procura rilasciata per porre in esecuzione un titolo, non ha potere rappresentativo del creditore nella presente procedura.

Parimenti, ed in ogni caso, si evidenzia che le considerazioni svolte, come si vedrà in seguito, sono addirittura in antitesi rispetto alla precedente posizione della Banca che, compulsata dall'O.C.C., non solo non ha ritenuto di contestare alcunché, ma anzi ha provveduto a precisare il proprio credito!

- Tardività ed inammissibilità delle osservazioni al piano

Le osservazioni oggi formulate dalla Siena NPL, dunque, sono irricevibili.

In ogni caso, esse sono comunque tardive ed inammissibili anche per ulteriori profili.

Ed invero, come ben emerge dagli atti e verbali di causa, all'esito della rituale notifica ai creditori, ivi compreso l'Istituto di credito interessato del piano del consumatore proposto e della relazione (positiva) particolareggiata dell'OCC, **nessuna opposizione veniva proposta, né tanto meno venivano formulate doglianze, riserve o osservazioni (né al piano, né alla relazione).**

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

Di conseguenza, fatta eccezione di eventuali osservazioni in merito alle mere “integrazioni” svolte in ragione della precisazione del credito formulata dall’ADER, nessuna ulteriore doglianza e/o osservazione può essere proposta al piano del consumatore, già vagliato circa la sussistenza dei requisiti di legge per l’omologa, e comunicato ai creditori per eventuali osservazioni!

- Sulla ragionevolezza della durata del piano

Fermo quanto sopra, ed in via meramente subordinata, si evidenzia comunque la assoluta infondatezza nel merito delle Osservazioni svolte dalla Banca.

In merito alla ragionevolezza e convenienza del piano sembra opportuno precisare che l’OCC si è già espresso in maniera favorevole, evidenziando altresì che attraverso l’omologa **tutti i creditori, ivi compresa la Siena NPL, verrebbero soddisfatti nella misura del 100% del credito precisato.**

In tale prospettiva, dunque, non si comprende la posizione della Siena NPL che, certamente, attraverso la procedura esecutiva in corso non riuscirebbe a rientrare dell’intero credito azionato, e ciò solo per le ingenti spese relative alle procedure esecutive immobiliari e l’incertezza dell’ammontare di realizzo (il cui prezzo a base d’asta è di per sé non sufficiente a soddisfare il credito azionato).

Sostiene la Banca che nella procedura esecutiva R.G.E. 790/2019 allo stato già risulterebbe disposta la vendita.

L’assunto è errato, atteso che la procedura è sospesa e non vi è ancora stata alcuna Ordinanza di vendita!

Invero, ed in estrema ipotesi, la Maisto potrebbe addirittura ancora chiedere la conversione del pignoramento!

Infine, sempre su tale presupposto errato ed infondato, la Banca ritiene di poter ragionevolmente ritenere che la durata dell’intera procedura possa essere inferiore alla dilazione richiesta nel Piano.

Tale assunto, oltre ad essere contraddetto dalla prassi, è in ogni caso irrilevante atteso che, con la validazione del Piano, la Banca avrebbe la certezza del conseguimento del 100 % del proprio credito, la Maisto non si vedrebbe esposta ad

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

un impoverimento irrimediabile, gli altri creditori della Maisto, al pari della Banca, avrebbero piena soddisfazione dei propri crediti.

Lo spirito della Legge 03/2012, dunque, sarebbe pienamente rispettato, mentre la posizione della Banca, evidentemente, non tiene minimamente in considerazione tale spirito e punta, in una prospettiva peraltro autolesionistica, ad ottenere quanto più possibile (ma non di certo il proprio credito) indipendentemente dalle pretese degli altri creditori e con un danno irreversibile per la Maisto!

- Sugli interessi

Davvero incomprensibili e pretestuose appaiono le osservazioni mosse dalla Siena NPL sul punto avendo loro stessi precisato il credito con missiva trasmessa all'OCC.

Ad ogni modo, certamente potranno essere considerati, ai fini dell'omologa, e con decorrenza dalla stessa, gli interessi al tasso legale.

- Sulla moratoria di cui all'art. 8 comma 4 l. 3/2012

La Siena NPL contesta l'ammissibilità del piano in quanto ai sensi dell'art. 8 co. 4 della l. 3/12 i creditori privilegiati devono essere soddisfatti nel termine non superiore ad 1 anno, mentre nel caso di specie è stato proposto un piano di durata superiore.

Anche tali argomentazione, ancorché tardive, sono del tutto infondate e contrarie alla ratio perseguita dal legislatore attraverso il ricorso alle procedure di sovraindebitamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, *"In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, L. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834/2019), tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità"*

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. n. 17391/20).

In sostanza non vi è alcun limite di ammissibilità per i piani del consumatore contenenti dilazioni di pagamenti superiori all'anno, né tanto meno vi è un problema di fattibilità di tipo giuridico.

Unico rilievo, nel qual caso già superato, è di convenienza per i creditori per l'omologa di un piano lunga durata, che va ovviamente individuato tenendo conto di "tutti" i creditori, e non solo della Banca!

Concludendo, anche sotto tale profilo le avverse osservazioni sono del tutto infondate.

- Sul debito dell'Erario

Non si comprende per quale ragione il debito dell'erario possa compromettere la solvibilità e la fattibilità del piano.

Tutti i debiti della ricorrente sono stati riportati nel piano del consumatore, e determinata una dilazione di pagamento che, in ragione della capacità reddituali della ricorrente, e dell'intero nucleo familiare, sia compatibile e fattibile.

Tant'è che la medesima Agenzia delle Entrate non ha formulato alcuna opposizione e/o osservazione al piano!

Ad ogni buon conto, sembra opportuno precisare che il piano proposto è stato già sottoposto al vaglio di fattibilità da parte dell'OCC, che ha espresso parere favorevole.

- Sulle dedotte somme sottratte alla procedura

Per quanto emerge in atti, nessuna somma risulta sottratta alla procedura esecutiva e, peraltro, tale reiterata contestazione è del tutto irrilevante nella presente procedura!

Invero, come ampiamente detto in ripetute occasioni, la somma indicata nel Piano è basata sulla precisazione del credito effettuata dalla Banca, che non tiene conto in alcun modo delle somme già incassate, e depositate sul Libretto intestato alla procedura!

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

In sostanza, dunque, si può ragionevolmente affermare che la Maisto verserà l'intero importo indicato dalla Banca nella procedura, dal quale andranno poi espunte le somme nelle more incassate dalla Procedura.

Sotto il profilo "morale", come precisato numerose volte, a seguito della immissione in possesso del Custode ogni somma è stata (sebbene in misura inferiore e con danno per la Maisto) versata direttamente a questi.

Gli affitti incassati prima della immissione in possesso, anche al fine di non perderli, sono stati incassati dalla Masito, ma sono prontamente disponibili e verranno versati su semplice richiesta dell'OCC ovvero, come più logico, unitamente alle ulteriori somme dovute alla approvazione del Piano.

In sostanza, dunque, la Banca non può "incassare" le somme a suo dire "sottratte" alla procedura, ma incasserà le somme tutte così come al Piano proposto, fino al raggiungimento del proprio credito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si insiste nell'omologa del piano proposto.

S.J.

Avv. Mario Rubino
RUBINO
O
MARIO
Digitally signed
by RUBINO
MARIO
Date:
2021.10.22
15:00:42 +02'00'

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

Egr. Dott.ssa
Maria Caputo
OCC procedura 4/2020
Tribunale di Napoli
Piano del consumatore

OGGETTO: Maisto - Tribunale di Napoli RG 4/2020 procedure
concorsuali – Piano del consumatore – ud. 09.12.2021

Egr. Dott.ssa Caputo,
con riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto anticipato via filo, segnalo di aver sollecitato il custode nominato nella procedura di esecuzione RG 790/2019 Tribunale di Napoli, ad oggi sospesa, affinché comunicasse allo scrivente (e all'OCC) una proiezione di liquidazione per l'attività di custodia svolta al fine di consentire l'omologa del piano del consumatore.

Con missiva PEC del 26.11.2021, l'Avv. Liguori ha trasmesso ipotesi di liquidazione per l'attività di custodia (che allego), nonché provvedimento di liquidazione del tecnico stimatore.

Entrambi gli importi risultano coperti dalla giacenza in conto corrente della medesima procedura esecutiva, tenendo conto delle somme sino ad oggi incassate dal custode Avv. Liguori, e quelle nella disponibilità della Maisto.

Per quanto sopra, se d'accordo, non risulta necessaria alcuna ulteriore integrazione del piano proposto e cartolarizzato, in quanto le suddette somme risultano già garantite e soddisfatte dalla procedura esecutiva, e pertanto estranee al piano.

Con l'occasione, saluto cordialmente

Avv. Mario Rubino
RUBINO
O
MARIO
Digitally signed
by RUBINO
MARIO
Date:
2021.12.07
16:08:15
+01'00'
1

